



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d’iniziativa dei senatori BRICOLO, BODEGA, DIVINA, ADERENTI,
BOLDI, CAGNIN, Alberto FILIPPI, Paolo FRANCO, Massimo GARAVAGLIA,
LEONI, MARAVENTANO, MAURO, MAZZATORTA, MONTANI,
MONTI, MURA, PITTONI, RIZZI, STIFFONI, TORRI,
VACCARI, VALLARDI e VALLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GIUGNO 2008

Indizione di *referendum* per l’approvazione della ratifica
del Trattato di Lisbona

ONOREVOLI SENATORI. - L'idea di arrivare addirittura ad una «Costituzione» per l'Europa si è infranta miseramente non appena si è misurata in modo diretto con la volontà dei popoli d'Europa.

Laddove si sono potute svolgere, le consultazioni popolari hanno respinto con decisione il corposo trattato e le macchinose burocrazie che le cancellerie europee avevano elaborato.

Non è stato possibile procedere anche nel nostro paese ad un vero confronto popolare su temi, quelli dell'architettura istituzionale e dei poteri dell'Unione europea, che hanno invece impatto diretto e determinante su moltissimi aspetti della vita quotidiana di ciascuno di noi. Non è stato possibile a causa della previsione costituzionale che vieta in via generale di sottoporre a *referendum* i trattati internazionali, ma che quando è stata concepita non poteva tenere conto della sostanziale eccezionalità dei trattati dell'Unione europea.

È sicuramente possibile e opportuno rimediare oggi ai troppi decenni nei quali le popolazioni del nostro paese sono rimaste escluse dalla partecipazione al processo normativo e decisionale comunitario approvando il presente disegno di legge costituzionale. Sarebbe un ottimo banco di prova, posto che il Trattato di Lisbona non si pone come carta nuova e fondante dell'intero impianto comunitario, ma che, andando a modificare i trattati preesistenti, si presta ad essere un momento di verifica dell'umore popolare riguardo alle politiche fino a qui seguite a Bruxelles.

Un *referendum* sul Trattato di Lisbona fornirebbe finalmente l'occasione e lo stimolo ad aprire in Italia un dibattito approfondito

sui temi dell'Unione europea, dibattito che è sempre rimasto superficiale anche durante la lunga elaborazione della Costituzione.

Si propone quindi un procedimento di ratifica del Trattato di Lisbona parzialmente derogatorio rispetto alle previsioni dell'articolo 80 della Costituzione: la legge di ratifica, dopo la sua approvazione parlamentare, dovrebbe essere pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* a meri fini notiziali, cioè prima della sua promulgazione, al fine di renderne conoscibili i contenuti per il successivo passaggio referendario, normalmente non previsto per la ratifica dei trattati internazionali.

La natura di questo *referendum* è evidentemente di tipo confermativo, assumendo perciò l'assenso popolare il valore di elemento costitutivo del procedimento di approvazione della legge di ratifica. In tale senso si prevede che la legge di autorizzazione alla ratifica non sia promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Inoltre la portata di questo *referendum* ha suggerito di prevedere per la sua validità un *quorum* di partecipazione pari alla maggioranza degli aventi diritto.

L'approvazione del presente disegno di legge costituzionale realizzerebbe in termini tecnico-giuridici una «rottura della Costituzione», cioè una deroga *una tantum* ad una disposizione costituzionale. L'articolo 80 continuerebbe perciò a regolare l'autorizzazione parlamentare alla ratifica per qualunque altro trattato internazionale. Né può dirsi derogato l'articolo 75, poiché il *referendum* di tipo abrogativo, ben diverso da quello che qui si propone, continuerebbe ad essere vietato sulle leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati e sullo stesso Trattato costituzionale.

Non sembrano perciò esservi ostacoli di ordine costituzionale alla presente proposta, a sostegno della quale può invocarsi anche il precedente costituito dalla legge costituzionale 3 aprile 1989, n. 2, con la

quale fu indetto un *referendum* di indirizzo, non previsto dalla Costituzione, sul conferimento di un mandato costituente al Parlamento europeo eletto nel 1989.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. In deroga all'articolo 80 della Costituzione, la legge di autorizzazione alla ratifica del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007 è sottoposta, prima della sua promulgazione, a *referendum* popolare. A tale fine la legge di autorizzazione alla ratifica è pubblicata, entro dieci giorni dalla sua approvazione, nella *Gazzetta Ufficiale* distintamente dalle altre leggi, senza numero d'ordine e senza formula di promulgazione. Entro dieci giorni dalla pubblicazione, il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, indice il *referendum* avente per oggetto il quesito indicato all'articolo 2 e fissa la data di convocazione degli elettori nei sessanta giorni successivi.

2. La legge di autorizzazione alla ratifica è promulgata se al *referendum* ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è stata approvata dalla maggioranza dei voti validi.

3. Hanno diritto di voto tutti i cittadini che, alla data di svolgimento del *referendum*, hanno compiuto il diciottesimo anno di età e sono iscritti nelle liste elettorali del comune, ai sensi del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

Art. 2.

1. Il quesito da sottoporre al *referendum* di cui all'articolo 1 è il seguente: «Approvate il testo della legge di autorizzazione alla ratifica del Trattato di Lisbona approvato dal Parlamento e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. ... del ... ?».

Art. 3.

1. La propaganda relativa allo svolgimento del *referendum* è disciplinata dalle disposizioni di cui alle leggi 4 aprile 1956, n. 212, 24 aprile 1975, n. 130, nonché all'articolo 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni.

2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi formula gli indirizzi atti a garantire ai partiti o ai gruppi politici la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive dedicate alla illustrazione del quesito referendario.

Art. 4.

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* successiva alla sua promulgazione.

